

**Direzione:** CENTRALE ACQUISTI

**Area:** PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13116 del 06/11/2020

Proposta n. 17217 del 06/11/2020

**Oggetto:**

Procedura negoziata d'urgenza tramite RDO su Mepa Consip per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria covid-19-2. CIG n. 85041441A3. Determinazione a contrarre. Nomina del Responsabile unico del procedimento, approvazione atti e indizione gara - COV- 20.

**Proponente:**

Estensore	CONTE ELENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	METE FULVIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. METE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO: Procedura negoziata d'urgenza tramite RDO su Mepa Consip per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria covid-19-2. CIG n. 85041441A3. Determinazione a contrarre. Nomina del Responsabile unico del procedimento, approvazione atti e indizione gara - COV- 20.**

#### **IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI**

su proposta del dirigente dell'Area Pianificazione e gare per Strutture regionali ed Enti locali,

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 28.3.2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica l'art. 20, comma 1, lettera b) del R.R. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13/06/2013, n. 9 concernente "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1", che introduce, tra l'altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l'altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale;

VISTO l'atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l'atto organizzativo n. G16720 del 04/12/2019 che identifica l'Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali, all'interno della Direzione, quale struttura deputata all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

VISTA la D.G.R. n. 605 dell'08/09/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini;

VISTO l'atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Fulvio Mete "incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella delibera n. 31 del 17 gennaio 2018 e delibera n. 781 del 04 settembre 2019;

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, relativa a "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Documento tecnico di accompagnamento“, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale“, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di contabilità, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del R.R. n. 26/2017.”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del R.R. 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta prot. 176291 del 27/02/2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

VISTI il D.L. 6 del 23 febbraio 2020 inerente “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i DPCM di attuazione;

VISTI i successivi atti normativi inerenti “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e per ultimo il Dpcm 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio aventi ad oggetto “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 1 co. 4 della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 laddove prevede che “*Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

VISTA la comunicazione prot. n. 0942781 del 04/11/2020 con la quale la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria ha richiesto, al fine di potenziare il sistema di cura domiciliare dei pazienti affetti da Covid-

19, alla scrivente Direzione di avviare con urgenza l'attivazione di una procedura per l'acquisto di 50.000 pulsossimetri digitali compatti da dito per la rilevazione del battito cardiaco e del livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue;

CONSIDERATO che, con medesima comunicazione, è stato richiesto che tale procedura debba esitare in un accordo/convenzione quadro a fronte della quale le singole Aziende Sanitarie emetteranno i propri ordini, sul modello di quanto già fatto con il recepimento della gara di Azienda 0 – Regione Veneto - per l'acquisizione dei test antigenici;

RITENUTO opportuno rispondere in maniera tempestiva alla richiesta della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria di cui sopra, nelle more dell'espletamento di una procedura di gara aperta per l'acquisizione del fabbisogno evidenziato e della conseguente predisposizione degli atti di gara, facendo ricorso ad una procedura negoziata in urgenza tramite utilizzo di Richiesta di Offerta su Mercato elettronico PA (di seguito MePA) gestito da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 36 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 al fine di garantire la disponibilità immediata del prodotto richiesto, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara aperta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 79 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, stante l'urgenza della natura della fornitura correlata all'emergenza sanitaria in corso, è ritenuto congruo fissare il termine per la ricezione delle offerte in 7 giorni, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera c);

PRESO ATTO che l'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. n. 77/2020, recante "Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha disposto per i beni oggetto dell'iniziativa di acquisto che "Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"

PRESO ATTO, altresì, che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 65 del Decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla GUUE n. 128 del 19 maggio 2020, "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all' articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020";

CONSIDERATO che l'ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente CIG: 85041441A3;

RITENUTO, pertanto, di:

- indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 mediante ricorso al Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 36, co. 6 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti per la fornitura di pulsossimetri da dito, che sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.
- svolgere l'appalto tramite utilizzo di Richiesta Di Offerta su Mercato elettronico PA (di seguito MePA) gestito da Consip S.p.A. invitando a presentare l'offerta tutti gli Operatori Economici iscritti alla piattaforma per il meta-prodotto di interesse;
- articolare la procedura come di seguito rappresentato:
  - Numero lotti: 1
  - Durata dell'accordo quadro: fino al 31 dicembre 2020
  - Valore dell'appalto (Accordo Quadro): € 214.000,00 (IVA esente)

- stabilire che la stipula dell'accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione tra la Regione Lazio e l'operatore economico aggiudicatario ed inoltre non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito;
- le singole Aziende Sanitarie, a seguito di emissione di appositi Ordinativi di Fornitura, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che saranno stipulati in considerazione della presente procedura e nomineranno, come specificato negli atti di gara e in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31 comma 14 del D.lgs. n. 50 del 2016, un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione
- approvare, pertanto, gli schemi degli atti di gara di seguito elencati:
  - Lettera di invito
  - Disciplinare di Gara
  - Allegato 1 – Schema dichiarazioni antipantouflage
  - Allegato 2 – Capitolato Tecnico
  - Allegato 3 – Dichiarazione offerta economica
  - Allegato 4 – Questionario tecnico
  - Allegato 5 – Schema di Accordo Quadro
  - Allegato 6 - Moduli per verifiche ex articolo 80 (n. 4 moduli)
- nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n.50/2016, l'ing. Fulvio Mete, Dirigente dell'Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali della Direzione regionale Centrale Acquisti, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

#### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 mediante ricorso al Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 36, co. 6 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti per la fornitura di pulsossimetri da dito che sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.
- di svolgere l'appalto tramite utilizzo di Richiesta Di Offerta su Mercato elettronico PA (di seguito MePA) gestito da Consip S.p.A. invitando a presentare l'offerta tutti gli Operatori Economici iscritti alla piattaforma per il meta-prodotto di interesse;
- di articolare la procedura come di seguito rappresentato:
  - Numero lotti: 1
  - Durata dell'accordo quadro: fino al 31 dicembre 2020
  - Valore dell'appalto (Accordo Quadro): € 214.000,00 (IVA esente)
- di stabilire che la stipula dell'accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione tra Regione Lazio e l'operatore economico aggiudicatario ed inoltre non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito, conseguentemente non vi è presupposto per assumere impegno di spesa per l'importo a base d'appalto al momento dell'indizione della gara;
- di approvare, pertanto, gli schemi degli atti di gara di seguito elencati:

- Lettera di invito
  - Disciplinare di Gara
  - Allegato 1 – Schema dichiarazioni antipantouflage
  - Allegato 2 – Capitolato Tecnico
  - Allegato 3 – Dichiarazione offerta economica
  - Allegato 4 – Questionario tecnico
  - Allegato 5 – Schema di Accordo Quadro
  - Allegato 6 - Moduli per verifiche ex articolo 80 (n. 4 moduli)
- 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n.50/2016, l'ing. Fulvio Mete, Dirigente dell'Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali della Direzione regionale Centrale Acquisti, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
  - di pubblicare il presente provvedimento, da intendersi anche come avviso di cui l'art. 1 co. 2 let. b della L. 120/2020 di conversione, sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) – Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Gara, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul BURL;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio - Roma nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE

*Dott. Andrea Sabbadini*



L'Amministrazione titolare del procedimento: **REGIONE LAZIO - GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

Codice Fiscale Ente: **80143490581**

Indirizzo: **VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 – 00145, ROMA (RM)**

Punto Ordinante: **ANDREA SABBADINI**

Responsabile Unico del Procedimento: **FULVIO METE**

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici

**INVITA**

a presentare un'offerta per la fornitura dei prodotti descritti nei documenti allegati e dei dati predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata:

<b>Numero RDO</b>	
<b>Descrizione RDO</b>	Procedura negoziata d'urgenza tramite RdO su MePa per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19-2
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	Prezzo più basso
<b>Numero di Lotti</b>	1
<b>Formulazione dell'offerta economica</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	Regione Lazio - Giunta Regionale del Lazio, c.f. 80143490581, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145, Roma (RM)
<b>Punto Ordinante</b>	Andrea Sabbadini
<b>Soggetto stipulante</b>	Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Fulvio Mete
<b>Inizio presentazione offerte</b>	___/___/___ h __:___
<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	___/___/___ h __:___
<b>Temine ultimo per le richieste di chiarimenti</b>	___/___/___ h __:___
<b>Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	___/___/___ h __:___
<b>Giorni dopo la stipula per</b>	7

<b>la consegna dei beni</b>	
<b>Misura delle eventuali penali</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle clausole definite dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/ Forniture specifiche per la sanità

<b>Lotto 1 - Dettaglio</b>	
<b>Denominazione lotto</b>	Procedura negoziata d'urgenza tramite RdO su MePa per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19-2
<b>CIG</b>	85041441A3
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	Non Lineare a Proporzionalità inversa (interdipendente)
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Intero territorio della Regione Lazio. Luoghi di consegna indicati negli ordinativi di fornitura Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio.
<b>Dati di fatturazione</b>	IVA esente.
<b>Termini di pagamento</b>	Come da normativa
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	€ 214.000,00





**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI  
PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE  
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19-2  
DISCIPLINARE DI GARA**

Copia



## INDICE

INDICE.....	2
PREMESSE.....	3
1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO .....	4
1.1 Condizioni dell'Accordo Quadro ed Ordinativi di Fornitura .....	4
2. DURATA DELL'APPALTO .....	4
3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	5
4. REQUISITI GENERALI .....	6
5. SUBAPPALTO.....	7
6. GARANZIA PROVVISORIA.....	7
7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	7
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	7
9. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	9
10. CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO .....	10
11. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	10
12. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	10
13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	11
14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA .....	11
15. GARANZIA DEFINITIVA .....	12
16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	12
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
18. ALLEGATI .....	13
Allegato 1 – Schema dichiarazioni antipantouflage .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Allegato 2 – Schema offerta economica .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Allegato 3 – Schema offerta tecnica .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro.....	Errore. Il segnalibro non è definito.



## **PREMESSE**

Il presente documento disciplina le modalità di invio della Richiesta di Offerta (di seguito RdO) in risposta alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato “Codice”), per la fornitura di pulsossimetri da dito occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio.

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 5 del Codice, la presente procedura è interamente svolta in modalità telematica tramite l'invio di una RdO nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito “MePa”), accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>. Le modalità di accesso ed utilizzo del MePA sono indicate nelle Guide Operative disponibili nell'apposita sezione di “Supporto” presente sul sito ed in particolare al manuale d'uso “Mercato Elettronico – Guida alla risposta dell'impresa alla RdO”.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio (codice NUTS ITE4).

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'Ing. Fulvio Mete.

La Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e della successiva aggiudicazione della procedura nonché della sottoscrizione dell'Accordo Quadro con i Fornitori Aggiudicatari.

Le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderiranno all'Accordo Quadro mediante l'emissione degli Ordinatori di Fornitura, nelle modalità indicate nell'Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro.

Le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, all'atto di emissione degli Ordinatori di Fornitura, provvederanno alla nomina del proprio Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione. Il Responsabile del Procedimento dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, assume relativamente al singolo Ordinatorio, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 85041441A3.

La documentazione di gara completa è disponibile all'interno della RdO pubblicata sul MePa.

In caso di discordanza tra le prescrizioni/indicazioni degli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante con i documenti elaborati da Consip, prevarranno le disposizioni contenute nella documentazione redatta dalla Stazione Appaltante in quanto contestualizzate e aderenti alle specifiche necessità del servizio.

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative a elementi amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante esclusivamente tramite l'apposita funzionalità del MePa, nell'area “Comunicazioni” messa a disposizione nella R.d.O. nelle tempistiche indicate a Sistema.



## 1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di pulsossimetri da dito occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, aventi le caratteristiche di cui al Capitolato Tecnico allegato.

Le attività principali oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono riferibili ai seguenti codici CPV: 33195100-4.

L'appalto è costituito da un lotto unico in quanto trattasi di una fornitura indivisibile.

L'importo complessivo a base d'asta, stimato è pari a **214.000,00 €**. Ai sensi dell'art. 124 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", tale importo è IVA esente.

L'importo complessivo a base d'asta è stato stimato sulla base di un prezzo unitario pari ad € **35,00/pulsossimetro, esente IVA.**

Si precisa, inoltre, che l'importo complessivo a base d'asta è da intendersi quale importo massimo spendibile nella durata di validità dell'Accordo Quadro, applicando i prezzi ribassati offerti dai Fornitori Aggiudicatari in sede di gara.

In considerazione dell'oggetto dell'affidamento, caratterizzato da mera fornitura, si ritiene non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e di indicare la relativa stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che in assenza di rischi da interferenza risultano pertanto pari a zero.

Nella determinazione dell'Offerta Economica, il Concorrente dovrà comunque tenere conto degli altri oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, indicandone l'ammontare.

### 1.1 Condizioni dell'Accordo Quadro ed Ordinativi di Fornitura

Il numero di Aggiudicatari è legato al numero delle Offerte valide pervenute come meglio definito nel prosieguo e nel successivo paragrafo 10 del presente Disciplinare.

L'appalto verrà aggiudicato al prezzo più basso con aggiudicazione ai soggetti collocati in graduatoria fino al conseguimento dell'importo massimo stimato previsto per ciascun Accordo Quadro.

## 2. DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato all'esito della presente procedura sarà valido fino all'erosione dell'importo massimo spendibile di cui al precedente paragrafo, conseguente all'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.



Qualora il valore degli Ordinativi di Fornitura raggiunga l'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro stipulato, questo dovrà considerarsi giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori Ordinativi.

### **3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "Aggregazione di imprese di rete").

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti



previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **4. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Tali requisiti di ordine generale si intendono soddisfatti con l'iscrizione al presente MePa.





## **5. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto è autorizzato in fase di stipula dell'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante; in fase di esecuzione contrattuale degli Ordinativi di Fornitura non saranno ammessi subappaltatori diversi.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato.

**I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.**

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **6. GARANZIA PROVVISORIA**

In virtù della deroga prevista dall'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la sottoscrizione delle garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice.

## **7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 65 del D.L. n.34, pubblicato sul supplemento ordinario alla GUUE n.128 del 19 maggio 2020, gli Operatori Economici sono esonerati dal pagamento del contributo previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara.

## **8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica – redatte obbligatoriamente in lingua italiana e firmate digitalmente da parte del/i legale/i rappresentate/i o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'Impresa nella presente procedura – devono essere effettuate esclusivamente tramite la piattaforma MePa.

L'offerta dovrà essere collocata sul MePa dall' Operatore Economico entro il termine perentorio indicato nella RdO. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **90 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro





alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

L'Operatore Economico dovrà produrre e inserire in piattaforma, nella sezione dedicata, la seguente documentazione:

**A) BUSTA AMMINISTRATIVA**

- **Dichiarazione clausola antipantouflage**, redatta in conformità allo schema dell'Allegato 1, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore partecipante;
- *(eventuale, in caso di intenzione di avvalersi del subappalto)* **dichiarazione sostitutiva attestante l'intenzione di voler ricorrere al subappalto** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore partecipante.

**B) BUSTA OFFERTA TECNICA**

Al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi tecnici da parte della Commissione giudicatrice, il Concorrente dovrà produrre e allegare, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma di cui sia stata prodotta la procura:

1. **Scheda tecnica ed ogni altra documentazione necessaria ad attestare e comprovare la conformità del prodotto offerto** alle specifiche tecniche minime richieste nel Capitolato Tecnico;
2. **Questionario tecnico**, redatto in conformità al modello allegato al presente Disciplinare.

L'Offerta Tecnica dovrà essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'Offerta economica.

La Commissione giudicatrice potrà successivamente invitare le concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito dell'offerta tecnica.

**C) BUSTA OFFERTA ECONOMICA**

Al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi economici, il Concorrente deve:

- indicare a Sistema il **“prezzo unitario offerto”** per pulsossimetro, come risultante dalla compilazione dello Schema di Offerta Economica;
- allegare a Sistema la propria Offerta Economica, redatta in conformità all'Allegato 2 – Dichiarazione di Offerta Economica, con l'indicazione del:
  - **“prezzo unitario offerto”** per pulsossimetro,
  - **“quantitativo massimo consegnabile”** in 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione degli Ordinativi, sulla base di un quantitativo minimo pari a 500 unità.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
- i valori offerti a Sistema devono essere indicati in cifre;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;



- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un prezzo unitario superiore a quello posto a base d'asta;
- tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio nelle modalità e tempistiche previste nel Capitolato.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

L'offerta è vincolante per il periodo di **90 (novanta) giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto l'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula dell'Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro, qualora si rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97 Codice e dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

## **9. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine – non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del Concorrente dalla procedura.



## **10. CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

In considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l'intero territorio nazionale e delle consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente determinabili, si provvederà ad aggiudicare un Accordo Quadro a tutti gli Operatori Economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti dichiarati con l'iscrizione al MePa e che non siano incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile.

Saranno considerati, pertanto, Fornitori Aggiudicatari tutti gli Operatori Economici presenti nella graduatoria, nel rispetto delle condizioni riportate al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare.

## **11.COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Non è prevista la nomina di una Commissione giudicatrice, in quanto trattasi di procedura aggiudicata con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016.

Rimane in ogni caso ferma la possibilità da parte della Stazione Appaltante di nominare un'apposita commissione al fine di verificare la conformità tecnica della documentazione presentata.

## **12.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, ai fini della redazione della graduatoria provvisoria.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

All'esito delle operazioni sopra descritte, il RUP/seggio procederà alla verifica della corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti dagli offerti in sede di gara e le caratteristiche minime richieste nel Capitolato Tecnico. All'esito della predetta verifica, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dei concorrenti i cui prodotti offerti risultassero non corrispondenti e non conformi a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà a disporre, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta "Offerta tecnica";



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del Codice.

### **13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del Codice, anche qualora il numero di offerte sia pari o superiore a cinque.

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a cinque, si procederà in conformità a quanto previsto all'art. 97, comma 2-bis del Codice.

### **14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA**

L'aggiudicazione della procedura verrà comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.

In tale comunicazione si chiederà, tra l'altro, ai relativi Aggiudicatari di produrre, entro il termine di **2 giorni solari** dalla ricezione della comunicazione:

- a. i nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
- b. la dichiarazione resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi se del caso.

Nel termine di **10 giorni solari** dall'aggiudicazione:

- c. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, all'appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 co.7, della L. n. 136/2010;

Nel termine di **10 giorni solari** dall'emissione del singolo Ordinativo di fornitura:

- d. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dall'Amministrazione contraente, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che, in virtù della fattispecie di bene acquistato e in ordine di una congrua celerità della procedura di gara, non sussiste obbligo di presentazione di garanzie definitive di importo inferiore a € 500,00.

Si precisa, tuttavia, che la dichiarazione e le garanzie di cui al punto d) dovrà coprire le attività dalla data del loro avvio. La produzione di detta documentazione deve intendersi propedeutica al completamento del collaudo finale/verifica di conformità.



Si precisa, vista l'urgenza, potrebbe essere disposta l'esecuzione anticipata della fornitura ai sensi dell'art. 8 co. 1 let. a del D.L. 76/2020. Il contratto prevedrà una clausola risolutiva espressa nel caso di mancata produzione della documentazione di cui alla precedente lettera d).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro o, se aggiudicata, di non stipulare l'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante procederà, dopo l'aggiudicazione, alla verifica dei requisiti generali e speciali, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.lgs. 50/2016. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro e alla segnalazione all'ANAC. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà scorrere la graduatoria e procedere ad aggiudicazione fino alla copertura del fabbisogno.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

## **15.GARANZIA DEFINITIVA**

L'Aggiudicatario deve fornire la garanzia definitiva entro i termini riportati nel precedente paragrafo.

La garanzia si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per quanto non specificamente indicato, si applica quanto previsto dagli all'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

## **16.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



## **17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **18. ALLEGATI**

**Allegato 1 – Schema dichiarazioni antipantouflage**

**Allegato 2 – Capitolato Tecnico**

**Allegato 3 – Dichiarazione offerta economica**

**Allegato 4 – Questionario tecnico**

**Allegato 5 – Schema di Accordo Quadro**

**Allegato 6 - Moduli per verifiche ex articolo 80 (n. 4 moduli)**

Copia





**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI  
PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE  
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19-2**

**ALLEGATO 1 - SCHEMA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER IL SODDISFACIMENTO DEI  
REQUISITI RICHIESTI DALLA REGIONE LAZIO  
(CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE)**





Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti) in promessa di R.T.I., Consorzio o \_\_\_\_\_ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, \_\_\_\_\_, all'interno del quale la \_\_\_\_\_ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**"

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- ai fini della partecipazione alla procedura indetta dalla Regione Lazio, mediante l'utilizzo della piattaforma MePa, per l'affidamento della fornitura di Pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19-2;

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:**

- 1) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**DA FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE DEL  
LEGALE RAPPRESENTANTE**



**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI  
PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19-2**

**ALLEGATO 2  
CAPITOLATO TECNICO**



## 1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di pulsossimetri da dito vari occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, previa conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti.

Le quantità richieste sono indicative e non costituiscono un impegno di acquisto da parte delle Aziende Sanitarie e della Regione, poiché i consumi sono subordinati a fattori variabili legati alla situazione emergenziale.

Di conseguenza, l'Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle poste a base di gara.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura acquisire **pulsossimetri digitali compatti da dito per la rilevazione del battito cardiaco e del livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue.** occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato Tecnico, previa conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del Codice.

L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura come descritte nel Capitolato Tecnico, ed in particolare:

- il trasporto e la consegna dei prodotti, secondo quanto di seguito previsto;
- il confezionamento, l'etichettatura e l'imballaggio, secondo quanto di seguito previsto.

## 3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche, così come indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere necessariamente possedute dai prodotti offerti, a pena di esclusione dalla gara.

I pulsossimetri devono essere utilizzati in autonomia dai pazienti pertanto devono essere facili da utilizzare senza l'ausilio di personale sanitario. In particolare, i pulsossimetri devono avere le seguenti caratteristiche:

- marcatura CE,
- alimentazione a batterie sostituibili,
- display luminoso riportante valori di % di saturazione e frequenza cardiaca,



- sensore digitale,
- adatto per ampia gamma di dimensioni del dito (quindi sia per adulti che per bambini),
- algoritmo per ridurre movimenti e artefatto,
- spegnimento automatico in assenza di segnale.

Nel corso di tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti.

#### **4. TRASPORTO E CONSEGNA**

Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti presso i luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie negli Ordinativi di Fornitura, entro il termine di 7 giorni consecutivi naturali dalla data di emissione degli Ordinativi.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Qualora la struttura sanitaria beneficiaria della fornitura non fosse disponibile a far eseguire la consegna alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi.

In caso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno applicate le penali.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto da un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la "Data Ordine di Fornitura", il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei dispositivi oggetto del verbale di consegna.



Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, devono avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, calcolata a partire dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.

## **5. VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione contraente e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della consegna.

All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione contraente verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso in cui l'Amministrazione contraente rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni naturali consecutivi.

Nel caso in cui l'Amministrazione contraente rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione contraente, entro 3 (tre) giorni naturali consecutivi dalla ricezione della comunicazione di contestazione i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

## **6. GARANZIA**



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 5 – CAPITOLATO TECNICO**

Procedura negoziata d'urgenza tramite RdO su MEPA per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19-2

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.) per una durata di 24 mesi.

Copia



**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI  
PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE  
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19-2**

**ALLEGATO 3  
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

COPIA





**DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, codice Ditta INAIL n. \_\_\_\_\_, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. \_\_\_\_\_ e Matricola aziendale INPS n. \_\_\_\_\_ (in R.T.I. o Consorzio costituito/constituendo con le Imprese \_\_\_\_\_) di seguito denominata “**Impresa**”, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi unitari offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

**SI IMPEGNA**

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi alla “PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19-2” nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- che l'Offerta formulata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che l'Offerta formulata non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione dei prezzi offerti;
- che i corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti nell'Offerta formulata sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'I.V.A.;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara;
- di impegnarsi a fornire, nelle tempistiche di seguito indicate, i beni riportati:

<b>Prodotto offerto</b>	<b>Marca</b>	<b>Modello</b>	<b>Codice repertorio BD / RDM</b>	<b>N. di pezzi offerti con consegna a 7 gg naturali consecutivi (Q)</b>	<b>Prezzo unitario offerto (Pu)</b>
<i>(Inserire nelle celle sottostanti il nome commerciale del prodotto offerto)</i>	<i>Inserire la marca del prodotto/i offerto/i</i>	<i>Inserire il modello del prodotto/i offerto/i</i>	<i>Inserire il codice repertorio BD / RDM del prodotto/i offerto/i se esistente</i>	<i>(inserire il n. di pezzi disponibili in consegna a 7 giorni naturali consecutivi)</i>	<i>(inserire nella cella sottostante il prezzo offerto per pezzo in cifre con un massimo di 2 cifre decimali)</i>
					€ _____, __
<b>Valore complessivo offerto (Q x Pu)</b>					€ _____, __

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*



**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI  
PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19-2**

**ALLEGATO 4  
QUESTIONARIO TECNICO**



Il sottoscritto

nato a ( ) il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di <sup>1</sup>

della impresa

con sede in ( ), Via

in qualità di <sup>2</sup> (imprese ATI: )

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

**dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità quanto segue:**

- presenta la seguente Scheda Riepilogativa di Offerta Tecnica;
- dichiara che i prodotti offerti sono conformi, **a pena di esclusione**, ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla normativa vigente;

---

<sup>1</sup>La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso deve essere fornito dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.

<sup>2</sup>Inserire la dicitura opportuna tra: "Impresa singola" o "Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" o "mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" o "Consorzio" o in ogni caso una delle tipologie di soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblicixart. 45 del d.lgs. 50/2016.



<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO OFFERTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
Nome commerciale		
Codice articolo fornitore		
Codice CND		
Classe		
Identificativo di Registrazione BD/RDM		
Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione		
Schermo		
Dimensioni (LxAxP) [cm]		
Peso (batterie incluse) [Kg]		
Tipologia di batterie necessarie per il funzionamento		
<b>REQUISITI MINIMI RICHIESTI PENA ESCLUSIONE</b>	<b>PRESENZA REQUISITO RICHIESTO</b>	
Marcatura CE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Alimentazione a batterie sostituibili	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Display luminoso riportante valori di % di saturazione e frequenza cardiaca	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sensore digitale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Adatto per ampia gamma di dimensioni del dito (quindi sia per adulti che per bambini),	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Algoritmo per ridurre movimenti e artefatto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Spegnimento automatico in assenza di segnale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



**REGIONE  
LAZIO**

**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI  
PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19-2**

**ALLEGATO 5  
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**





**SCHEMA ACCORDO QUADRO  
PER LA FORNITURA DI PULSOSSOSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA  
GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19-2**

***PARTI***

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata "REGIONE", in persona del \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_;

***E***

l'impresa \_\_\_\_\_ (Partita I.V.A.n° \_\_\_\_\_)  
con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_  
C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_, Registro Imprese \_\_\_\_\_, di  
seguito definita "Fornitore" - nella persona di \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula  
del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_

***PREMESSO CHE***

- A. La Regione Lazio ha indetto una procedura negoziata in urgenza tramite RDO su MEPA, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) e 163 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria covid-19-2.
- B. La procedura è stata aggiudicata al Fornitore con atto n \_\_\_\_\_;
- C. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall'art.80 D.lgs. n.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula dell'Accordo Quadro;
- D. Il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Capitolato d'Oneri/Lettera di invito e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;





- F. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- G. L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo Quadro, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- H. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle parti fonte di obbligazione.
- I. Il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I SEGUENTI TERMINI.

## Articolo 1

### Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
  - a. **Atti di gara:** il Capitolato d'Oneri/Lettera di invito, il Capitolato tecnico e relativi allegati;
  - b. **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti;
  - c. **Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura.



- d. Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di concorrenti risultato aggiudicatario, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.
- e. Accordo Quadro:** il presente Accordo, stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura.
- f. Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie impegneranno il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara.
- g. Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto della fornitura di cui al presente Accordo Quadro.
- h. Sito:** lo spazio web sul Portale internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.

### Articolo 3

#### Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata:
  - dalle clausole del presente Accordo Quadro e dagli atti ivi richiamati, del Capitolato d'Oneri/Lettera di invito e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.



4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
  - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
  - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
  - stesura e sottoscrizione del presente Accordo con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).
5. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
- nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
  - emissione di Ordinativi di fornitura;
  - ricevimento fatture e relativi pagamenti;

#### Articolo 4

##### Oggetto della fornitura e quantità

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria covid-19 per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Più specificamente, il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura in oggetto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda Sanitaria mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro, dell'importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto



dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016. È altresì ammesso il rinnovo della fornitura, per la stessa durata e importo, da comunicarsi 15 giorni prima dalla scadenza dell'Accordo Quadro. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico.

## **Articolo 5**

### **Utilizzo dell'Accordo Quadro**

1. Le Aziende Sanitarie utilizzano l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo Quadro stesso.

## **Articolo 6**

### **Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie, nelle modalità che verranno comunicate in sede di stipula del presente Accordo Quadro. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il sito, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
3. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.



## Articolo 7

### Durata dell'Accordo Quadro

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una **durata fino al 31 dicembre 2020**, a decorrere dalla sua sottoscrizione.

*[Ovvero (solo in caso di autorizzazione all'esecuzione in urgenza)]:*

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una **durata fino al 31 dicembre 2020**. Vista la Determinazione \_\_\_\_\_ con la quale è stata autorizzata l'esecuzione in urgenza della fornitura ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dal \_\_\_\_\_ e avrà scadenza il \_\_\_\_\_.

2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono emettere Ordinativi di fornitura.

## Art. 8

### Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".



4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

## **Articolo 9**

### **Esecuzione della fornitura e consegne**

1. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore.





2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso dalle Aziende Sanitarie e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i relativi servizi connessi così come previsto e regolato dal Capitolato tecnico di gara.

## **Articolo 10**

### **Controlli Qualitativi/Quantitativi**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. Potrà essere verificata, a cura dei Servizi delle Aziende Sanitarie, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
4. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità secondo i tempi e le modalità richiamate dall'art. 1495 del C.C.
5. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione le Aziende Sanitarie, che si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
6. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
7. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
8. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro, entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico.
9. A ritiro si applicano le disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico.





## **Articolo 11**

### **Aggiornamento tecnologico**

Qualora il Fornitore, durante la durata dell'Accordo Quadro ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio prodotti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla Regione Lazio la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il fornitore dovrà inviare alla Regione Lazio la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla Regione Lazio.

## **Articolo 12**

### **Revisione prezzi**

Qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, le parti hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata a tal fine, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Si rimanda al riguardo all'art. 1, comma 511 L. n. 208/2015.

## **Articolo 13**

### **Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei singoli ordinativi sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.



6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.

#### **Articolo 14**

##### **Fatturazione e pagamenti**

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: “modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017”. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata alle Aziende Sanitarie dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta salva la facoltà per le Aziende Sanitarie di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato dalle eventuali penali applicate in compensazione, determinate nelle modalità descritte all'articolo “Penali”.



6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte della Azienda Sanitaria, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
8. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 C.C. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalla Regione Lazio, con ogni conseguenza di legge e del presente Accordo Quadro anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio.

***[in caso il Fornitore non abbia rinunciato all'anticipazione del prezzo]***

9. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come derogato dall'Ordinanza n. 630/2020 e s.m.i., il Fornitore può richiedere all'atto della stipula dell'Ordinativo un'anticipazione del prezzo del contratto pari al \_\_\_\_\_ ***[inserire valore che deve essere massimo del 30%]*** per cento del valore del Contratto stesso. L'anticipazione verrà corrisposta solo al rilascio della garanzia.
10. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo le tempistiche di consegna di fornitura.
11. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo le tempistiche dichiarate in sede di gara, nonché in caso di esito negativo dei controlli. In ogni caso rimane fermo



il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

*[ovvero, in caso il Fornitore abbia rinunciato all'anticipazione del prezzo]*

8. Essendo stata dichiarata espressa rinuncia all'anticipazione del prezzo da parte del Fornitore in sede di gara, non si procederà all'anticipazione del prezzo.

## Articolo 15

### Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, di cui al modello "Tracciabilità flussi finanziari", allegata al presente Accordo Quadro.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove la stessa ha sede.
7. L'Azienda Sanitaria verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla



Legge sopraccitata. È facoltà dell'Azienda Sanitaria richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

## Articolo 16

### Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## Articolo 17

### Inadempimenti e penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili alla Regione Lazio né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l'Azienda Sanitaria



applica al Fornitore una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento Ordinativo, l'Azienda Sanitaria si riserva inoltre la facoltà di recedere dall'Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 c.c.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro; in tali casi le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla Azienda Sanitaria; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. È fatta salva la facoltà per la Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
8. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti,





ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
10. In ogni caso la Azienda Sanitaria potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Ordinativo di Fornitura e sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo Quadro. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
11. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

## **Articolo 18**

### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Stazione Appaltante, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.





6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### Articolo 19

#### *Danni e responsabilità civile*

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione Lazio e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

### Articolo 20

#### **Risoluzione degli Ordinativi e dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa**

1. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza, si riservano di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno, qualora l'inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro, si protragga oltre il termine non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi dalla data massima di "fine inadempimento" comunicata dalla Regione Lazio mediante comunicazione PEC.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali" del presente Accordo Quadro;
  - d) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" del presente Accordo Quadro;



- e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" del presente Accordo Quadro;
  - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
  - h) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
  - i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - j) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  - k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - l) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" del presente Accordo Quadro;
  - m) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" del presente Accordo Quadro;
  - n) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" del presente Accordo Quadro;
  - o) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" del presente Accordo Quadro;
  - p) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
  - q) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Accordo Quadro;
  - r) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
4. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Azienda Sanitaria e/o la Regione Lazio ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.



5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda Sanitaria al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317-318-319-319 bis-319 ter-319 quater-320-322-322 bis-346 bis-353-353 bis del Codice Penale.

## **Articolo 21**

### **Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede



pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

3. Le Aziende Sanitarie possono altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
5. Qualora la Regione Lazio receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura e la Azienda Sanitaria potrà recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## Articolo 22

### Cessione del Contratto e Subappalto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.



6. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
9. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione Lazio medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
14. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



15. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere l'Accordo Quadro e gli Ordinativi di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. **[ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)]**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

### Articolo 23

#### Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione Lazio.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla Regione Lazio la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### Articolo 24

#### Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.





2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare \_\_\_\_\_, indirizzo PEC, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

## **Articolo 25**

### **Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni**

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e del presente Accordo Quadro eleggono il proprio domicilio come segue:
  - Regione Lazio: .....PEC.....
  - Fornitore: .....PEC.....
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Accordo Quadro verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
  - a) posta certificata

## **Articolo 26**

### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del presente Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche





interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Capitolato d'Oneri/Lettera d'invito in precedenza richiamate.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
6. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
  - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
  - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alla Regione Lazio di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
  - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;



- e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Stazione Appaltante stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

### **Articolo 27**

#### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo Quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

### **Articolo 28**

#### **Spese amministrative**

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico della Regione Lazio.



## **Articolo 29**

### **Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per**

#### **Inadempimento**

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 30**

#### **Foro competente**

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 104/2010.

## **Articolo 31**

#### **Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte della Azienda Sanitaria non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

## **Articolo 32**

#### **Premesse ed allegati**



1. Le premesse sono parte integrante ed efficace del presente Accordo Quadro.
2. Si intendono allegati al presente Accordo Quadro - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l'Offerta del Fornitore.

### Articolo 33

#### Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale dell'Accordo Quadro è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto della fornitura e quantità; Art. 5 – Utilizzo dell' Accordo Quadro; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro; Art. 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Esecuzione del contratto e consegne; Art. 10 – Controlli Qualitativi/Quantitativi;; Art. 12 – Aggiornamento tecnologico; Art. 13 – Corrispettivi; Art. 14 – Fatturazione e pagamenti; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 16 – Trasparenza; Art. 17 – Inadempimenti e penali; Art. 18 – Riservatezza; Art. 19 – Danni e responsabilità civile; Art. 20 - Risoluzione degli Ordinatori e dell'Accordo Quadro e clausola espressa; Art. 21 – Recesso; Art. 22 - Cessione del Contratto e Subappalto; Art. 23 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 24 - Responsabile della fornitura; Art. 25 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 28 – Spese amministrative; Art. 29 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 30 - Foro competente; Art. 31 – Clausola finale; Art. 32 – Premesse ed allegati; Art. 33 – Accettazione espressa clausole contrattuali.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

Regione Lazio\*

Il Fornitore\*

\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA  
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

**Compilare tutte le sezioni in stampatello**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

dell'Impresa \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_

con il numero Repertorio Economico Amministrativo \_\_\_\_\_

Denominazione: \_\_\_\_\_

Forma giuridica: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Sedi secondarie e  
Unità Locali \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Data di costituzione \_\_\_\_\_





**PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)\***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

**COLLEGIO SINDACALE**  
**(sindaci effettivi e supplenti)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

**COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)\*\***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

**SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)\*\*\***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

---

**(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).**

**N.B.:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

**\*** **I procuratori e i procuratori speciali:** Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi **dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011\***, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

**N.B.** Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

**\*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011:** "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa".(cfr. **circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013**).

**\*\* Organismo di vigilanza:** l'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

**\*\*\* Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

**N.B.** Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

**Variazioni degli organi societari** - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

**Nel caso di documentazione incompleta** (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011..

**Modello 2**

**Dichiarazione sostitutiva certificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011 (Autocertificazione antimafia)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritt\_\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma leggibile del dichiarante (\*)

**(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).**

**N.B.:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

## Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi maggiorenni

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

\_l\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_  
Cod. fisc. \_\_\_\_\_, in  
qualità di \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

di non avere nessun familiare convivente maggiorenne

### OPPURE

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere alla data odierna i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Codice Fiscale

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
firma leggibile del dichiarante

(\*) N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.